

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

Modello di organizzazione, gestione e controllo

INFORMAZIONI SUL DOCUMENTO

Codice documento:	PR - 2.00 Tipo Doc. Versione		
Redatto da:	Stefano Rizzo Responsabile Norme e Procedure Aziendali	Il:	12 luglio 2010
Verificato da:	Luciano Natta Direttore Generale	Il:	12 luglio 2010
Approvato da:	Luca Frigerio Amministratore Unico	Il:	12 luglio 2010
N° tot. di pagine:	sessantatré		

(inclusa la presente)



STORIA DELLE MODIFICHE	
------------------------	--

Versione	Descrizione modifica
1.00	Prima emissione
2.00	Aggiornamento layout e Disciplinare Regionale



INDICE

1	LA SOCIETÀ	5
	LA STORIA	5
	CENNI SULLO STATUTO E SULLA STRUTTURA DI GOVERNANCE	6
	CENNI SULL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETÀ	7
	STRUTTURA MODULARE DEI CONTROLLI INTERNI	9
	RUOLO DELLA REGIONE NELLA GOVERNANCE	11
	IL CONTROLLO DELLA REGIONE	12
2	TERMINI E DEFINIZIONI	12
3	IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N° 231	13
	CONTENUTI PRINCIPALI	14
	L'APPLICABILITÀ DELLA "RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA" ED I SOGGETTI INTERESSATI	16
	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE E RELATIVE ATTIVITÀ CONNESSE	16
4	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA CASINO DE LA VALLÉE S.P.A.	18
	OBIETTIVI CUI TENDE IL MODELLO	18
	I PRINCIPI REGOLATORI DEL MODELLO	19
	COMPOSIZIONE DEL MODELLO	21
	COSTRUZIONE DEL MODELLO	22
	RILEVAZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI	24
	ATTIVITÀ SENSIBILI PER LA CASINO DE LA VALLÉE	25
	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	27
	L'ESPOSIZIONE A RISCHIO	27
	PREMESSA METODOLOGICA	27
	I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	28
	4.1.1 La definizione di Pubblica Amministrazione	28
	4.1.2 L'esposizione al rischio	29
	4.1.3 Misure per la prevenzione	31
	I REATI INFORMATICI	32
	4.1.4 L'esposizione al rischio	33
	4.1.5 Misure per la prevenzione	33
	I REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA	34
	4.1.6 L'esposizione al rischio	34
	4.1.7 Misure per la prevenzione	34
	I REATI SOCIETARI	35
	4.1.8 L'esposizione al rischio	35
	4.1.9 Misure per la prevenzione	38
	I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	39



4.1.10	L'esposizione al rischio	40
4.1.11	Misure per la prevenzione.....	41
I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI BENI DI PROVENIENZA ILLECITA		42
4.1.12	L'esposizione al rischio	43
4.1.13	Misure per la prevenzione.....	43
GLI ALTRI REATI.....		44
ATTIVITÀ DI CONTROLLO NEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO		45
5	L'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO.....	45
GENERALITÀ		45
NOMINA E COMPOSIZIONE		46
DURATA IN CARICA, SOSTITUZIONE E REVOCA DEI COMPONENTI DELL'ODV.....		46
I REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO		48
5.1.1	Autonomia ed indipendenza.....	48
5.1.2	Professionalità.....	48
5.1.3	Onorabilità ed assenza di conflitto di interessi	49
5.1.4	Continuità d'azione	49
REQUISITI DEI SINGOLI MEMBRI E CASI DI INELEGGIBILITÀ E DECADENZA		50
LE RISORSE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....		50
CONVOCAZIONE		51
OBBLIGO DI RISERVATEZZA		51
COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA		52
5.1.5	Vigilanza sull'osservanza della normativa antiriciclaggio	54
FLUSSO DI INFORMAZIONE VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA		55
5.1.6	Segnalazione.....	55
5.1.7	Attivazione dell'ODV	56
5.1.8	Altre informazioni	56
REPORTING E GESTIONE DEI DOCUMENTI		58
6	FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE	58
6.1.1	Informazione dei consulenti e partner.....	59
7	SISTEMA SANZIONATORIO	60
7.1.1	Criteri generali di irrogazione della sanzione.....	60
7.1.2	Sanzioni per i lavoratori dipendenti	61
7.1.3	Sanzioni per i dirigenti	62
7.1.4	Misure nei confronti degli amministratori	62
7.1.5	Misure nei confronti delle Società di Service e degli altri soggetti terzi	63
7.1.6	Misure nei confronti dei consulenti e dei partner	63



1 la società

La storia

Il Casino de la Vallée di Saint-Vincent nasce nel 1947 in seguito all'approvazione del Decreto di apertura il 6 aprile del 1946.

Nel provvedimento, che autorizzava l'istituzione della casa da gioco per la durata di anni venti, veniva richiamato l'art. 12 del Decreto legge luogotenenziale n. 545 del 7/9/1945 con il quale fu concessa l'Autonomia alla Valle d'Aosta. L'articolo in questione attribuiva alla regione competenze amministrative per "iniziative in materia turistica, vigilanza alberghiera, tutela del paesaggio e vigilanza sulla conservazione delle antichità e delle opere artistiche".

Il 13 maggio del '46 il Consiglio regionale approvò le condizioni di apertura e il 17 maggio stabilì il riparto degli utili tra il concessionario e la Regione. La definizione degli accordi portò all'apertura ufficiale della casa da gioco alle 21 del 29 marzo 1947.

Con la Legge regionale del 30 novembre del 2001 la Regione autonoma Valle d'Aosta ha promosso la costituzione di una Società per azioni a totale partecipazione pubblica denominata Casino de la Vallée S.p.A. costituita il 2 dicembre del 2002 che assume quale proprio oggetto sociale:

- la gestione della Casa da gioco di Saint Vincent;
- lo sviluppo di tutte le attività, interne ed esterne, conseguenti e strumentali relative alla suddetta gestione, ivi compresa la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa idonea ad incentivare lo sviluppo della casa da gioco e degli specifici obiettivi di gestione;
- la qualificazione professionale del personale dipendente;
- lo sviluppo dell'indotto economico e turistico locale;
- l'eventuale partecipazione ad iniziative affini o complementari, italiane e estere.

I rapporti tra la Casino de la Vallée S.p.A. e la Regione autonoma Valle d'Aosta relativi alla gestione della Casa da gioco di Saint Vincent sono regolati dal Disciplinare per la gestione della casa da gioco, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 36 del 24 giugno 2009.



Sin dalla sua prima costituzione l'azienda oltre a gestire i giochi, di cui propone l'offerta più ricca nel panorama nazionale è anche, per tradizione, motore di iniziative culturali inserite in un ricco calendario di eventi prestigiosi, tra cui si citano, a titolo esemplificativo, i noti Premi Saint-Vincent per il giornalismo, il cinema, la fiction e la radio, nati nel 2007. Nel corso degli anni sono state numerosissime le manifestazioni organizzate dalla Casa da gioco valdostana che, attraverso premi, eventi televisivi e spettacoli ha voluto promuovere in Italia, e laddove possibile anche all'estero, l'immagine di una piccola Regione di montagna fortemente orientata alla comunicazione e della Casa da gioco che opera, dal 1947, all'interno dei suoi confini.

L'azienda conta oggi oltre 700 dipendenti.

Cenni sullo statuto e sulla struttura di governance

Il capitale sociale, determinato in euro 14.600.000, è sottoscritto dalla Regione autonoma Valle d'Aosta per una quota non inferiore al 99% (di maggioranza). In sede di aumento del Capitale sociale l'Assemblea può deliberare l'emissione di azioni attribuenti diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, intestabili a soggetti pubblici diversi dalla Regione Valle d'Aosta, sempreché la partecipazione della stessa non scenda al di sotto del 66% (della quota di maggioranza).

Possono essere soci della Casino de la Vallée S.p.A. anche i Comuni della Regione interessati (art.2 L.Reg. 36/01).

La società può emettere obbligazioni nelle forme e nei limiti previsti dall'ordinamento.

L'amministrazione della società è affidata all'Organo Amministrativo eletto dall'Assemblea dei soci nelle forme dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione. L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, può compiere tutti gli atti che ritiene necessari ed opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge o lo statuto riserva espressamente all'Assemblea, può altresì nominare procuratori per la gestione di specifici settori nell'esercizio dei poteri ad essi conferiti. Redige il bilancio di esercizio annuale corredato di una relazione sull'andamento della gestionale sociale redatto da primaria società di revisione.



La rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico od al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore unico o il Consiglio nominano il Direttore Generale stabilendone i poteri ed il trattamento economico.

Nei limiti dei poteri conferiti la firma e la rappresentanza sociale spettano anche al Direttore generale.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni obbligano tutti compresi gli assenti ed i dissenzienti. L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo in via ordinaria almeno una volta l'anno e/o ogni qual volta lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.


Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

La Giunta regionale nomina due sindaci effettivi, tra cui è scelto il presidente del collegio e un sindaco supplente. La nomina dei restanti sindaci spetta all'Assemblea.

Il Collegio sindacale dura in carica per tre esercizi. I Sindaci partecipano alle riunioni del C.d.A senza diritto di voto.

Cenni sull'assetto organizzativo della Società

L'articolazione delle funzioni di vertice e le principali linee di riporto sono rappresentate nella seguente figura:



Il primo livello organizzativo è costituito da:

- Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
- Direzione Giochi
- Direzione Marketing
- Direzione Personale e Organizzazione

La Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo ha la responsabilità della gestione amministrativa e contabile.

La Direzione Marketing ha la responsabilità delle attività di gestione della clientela e dell'organizzazione di tutti gli eventi, nonché delle operazioni di promozione dell'immagine istituzionale del Casino de la Vallée.



La Direzione Giochi assicura l'organizzazione e la predisposizione di tutti i giochi di interesse per il Casinò, nonché garantisce lo svolgimento corretto e puntuale di tutte le operazioni collegate al servizio.

La Direzione Personale e Organizzazione ha il compito di garantire la selezione di personale idoneo allo svolgimento delle mansioni assegnate dalla Direzione, nonché di supervisionare i processi di formazione e addestramento e assicurare la corretta gestione amministrativa dei dipendenti della Casa da Gioco.

Nella costruzione del presente modello per ogni funzione di primo livello viene definita in particolare la mission, riportata anche nel manuale Qualità aziendale e le principali responsabilità.

Struttura modulare dei controlli interni

Nella definizione dei sistemi di controllo e delle specifiche misure di prevenzione si è tenuto conto di due aspetti:

- la particolare attività svolta dalla Società comporta necessariamente l'articolazione di alcune funzioni secondo linee di riporto non univoche o l'accorpamento di funzioni nell'ambito della stessa responsabilità gerarchica;
- ad ogni Responsabile di funzione compete la micro-organizzazione afferente le attività di propria competenza, nel rispetto delle norme, dei regolamenti e degli indirizzi adottati dalla Società.

Come conseguenza, il Casinò ha adottato un sistema normativo basato sulla modularità coerente con la logica micro-organizzativa precedentemente esposta, ove a documenti di livello diverso competono ruoli distinti, come riportato nella procedura organizzativa "Gestione della documentazione e delle registrazioni": conseguentemente, ogni documento descrive le prassi aziendali per il corretto svolgimento delle attività in condizioni controllate.

Questa scelta permette di rintracciare distinti livelli di misure di prevenzione e controllo:

- il Codice Etico fissa i principi generali di comportamento;
- il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo fissa le misure di prevenzione e controllo in ragione della tipologia e del grado di esposizione al rischio reato nei processi



individuati come sensibili;

- le Procedure interne individuano specifiche misure di prevenzione e controllo per il corretto svolgimento delle attività nelle singole funzione e nelle relazioni interfunzionali.

Specifiche misure di prevenzione e controllo in relazione ai reati enunciati nel Decreto sono rintracciabili all'interno del Sistema di Gestione Integrato adottato dalla Società, in particolare nelle seguenti procedure formalizzate:

Procedura Gestione Casse

Procedure Casse Assegni

Procedura Approvvigionamenti

Procedura Antiriciclaggio

Procedura Marketing

Procedura Gestione Attività Amministrative

Procedura Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Procedura Gestione Risorse Umane

Procedura Gestione della Manutenzione e della Progettazione degli Ambienti

Procedura Salute e Sicurezza

Procedura Gestione Sistemi Informativi

Va ribadito come il Casinò ha adottato un sistema normativo basato sulla modularità coerente con la logica micro-organizzativa che genera un unico Sistema di Gestione Integrato capace di permette all'azienda di mantenere sotto controllo i processi sia dal punto di vista preventivo, nell'ottica di una efficace prevenzione verso la commissione di reati al suo interno, sia sotto l'aspetto qualitativo, in ottica di soddisfazione del cliente.



Ruolo della Regione nella governance

La Società e i suoi organi conformano la loro attività ai principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, nonché all'interesse pubblico prioritario dello sviluppo economico, turistico ed occupazionale della Valle d'Aosta.

Tale sistema di governo societario è orientato:

- alla massimizzazione dei valori;
- alla qualità del servizio ai clienti;
- alla trasparenza nei confronti del mercato.

I rapporti tra la Casino de la Vallée S.p.A. e la Regione Valle d'Aosta relativi alla gestione della Casa da gioco sono regolati dal Disciplinare N. 36 del 24/06/2009, approvato dal Consiglio regionale e sottoscritto dal Presidente della Regione e dal Presidente della Società.

Nel Disciplinare sono, in particolare, normati i rapporti e le obbligazioni reciproche concernenti:

- l'uso dei beni materiali, immateriali, mobili ed immobili necessari per la gestione, ivi compresa la cessione o l'eventuale concessione in locazione o in comodato di beni appartenenti al patrimonio della Regione;
- i proventi spettanti alla Regione a titolo di entrata di diritto pubblico, con particolare riguardo ai livelli minimi, alle percentuali, alle garanzie e alle modalità di versamento;
- le modalità di programmazione, di finanziamento e di realizzazione delle attività di promozione della Casa da gioco;
- le modalità di controllo da parte della Regione, sotto il profilo finanziario gestionale ed operativo in ordine alla gestione della Casa da gioco, nonché le attività del servizio ispettivo regionale;
- i criteri per il reclutamento del personale e per l'accesso ai posti da dirigente;
- l'affidamento a terzi di attività accessorie e complementari non direttamente collegate all'attività produttiva concernenti servizi pubblici e commerciali o servizi al pubblico collaterali e di supporto alla gestione della casa da gioco;



Il controllo della Regione

L'attività sociale, in ragione della peculiarità dell'oggetto sociale, è soggetta a particolari forme di controllo pubblico esterno previste dal Disciplinare e dalla Legge Regionale istitutiva della S.p.A.

– Legge regionale 24 giugno 2009, n. 36.

In particolare il Disciplinare prevede:

- che la Regione, attraverso il proprio servizio ispettivo, esercita un controllo sia in modo continuativo e sistematico sia con interventi saltuari sui giochi, manifestazioni, ingressi e servizi, con possibilità di accesso diretto ed in tempo reale al sistema informatico della Casa da gioco;
- presso ciascun tavolo da gioco è prevista la presenza di un rappresentante di Regione che assiste all'apertura e alla chiusura;
- la Società trasmette alla Regione una sintesi trimestrale del reporting di gestione finalizzata ad una completa conoscenza degli adempimenti gestionali della stessa, ivi compresa la realizzazione del programma annuale delle manifestazioni;
- il programma delle manifestazioni per la promozione della Casa da gioco è predisposto di concerto con il "Comitato per la promozione e le manifestazioni" composto dal Presidente della Regione o da un suo delegato, da un componente dei Comuni di Châtillon e di Saint-Vincent e da un amministratore della Società;
- il Piano di sviluppo degli investimenti deve essere approvato dalla Regione su proposta della Giunta Regionale;
- le nuove assunzioni del personale devono essere approvate dal Consiglio regionale;
- il Presidente della Regione presenta entro trenta giorni dal deposito del bilancio di esercizio della Casino de la Vallée S.p.A. una relazione al Consiglio regionale sull'andamento della gestione.

2 Termini e definizioni

La Società

Casino de la Vallée S.p.A.



D. Lgs. 231/2001	il Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n°231
Modello	il modello di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 8 Giugno 2001, n°231
Organo Amministrativo	L'Amministratore unico
Organi sociali	l'Amministratore unico, il Direttore generale, il Collegio Sindacale ed i rispettivi membri
Alta Direzione	“soggetti apicali” quali Amministratore unico e soggetti titolari di deleghe e poteri conferite direttamente dall' Organo Amministrativo
OdV	l'Organismo di Vigilanza e Controllo, ente preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello di organizzazione e gestione, nonché al relativo aggiornamento
Dipendenti	i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la società, ivi inclusi i dirigenti
Consulenti	i soggetti che agiscono in nome e/o per conto del Casinò in forza di un rapporto contrattuale di collaborazione o di specifico mandato
Delega	l'atto interno di attribuzione di funzioni e/o compiti
Procura	l'atto unilaterale di natura negoziale con il quale un soggetto conferisce, in maniera espressa, ad un terzo il potere di rappresentanza
Reati presupposto	i reati previsti dal Decreto Lgs. 231/2001
SGQ	Sistema Gestione Qualità

3 Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n° 231



Contenuti principali

Con il decreto legislativo 8 Giugno 2001 n°231, emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, è stata introdotta nell'ordinamento giuridico italiano la «responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica» a seguito della commissione di illecito.

I reati per i quali il decreto risulta applicabile (descritti in maniera dettagliata nell'appendice al presente documento) sono:

- art. 24: «indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico», che correla la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione di reati quali l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (o di altro ente pubblico, o delle Comunità europee) la truffa (a danno dello Stato o di un altro ente pubblico) la frode informatica (se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico);
- art. 24-bis: «delitti informatici e trattamento illecito di dati » correla la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione di reati quali il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, il reato di diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, il reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, il reato di falsificazioni informatiche ed il reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, ancorché, utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- art. 25: «concussione e corruzione», che correla la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione di reati quali la concussione, la corruzione per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- art. 25-bis: «falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori in bollo»;



- art. 25-ter: «reati societari», che correlano la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione di illeciti quali le false comunicazioni sociali, la falsità delle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, l'aggiotaggio, la illegale ripartizione degli utili e delle riserve, le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, le operazioni in pregiudizio dei creditori, l'illecita influenza sull'assemblea, l'omessa comunicazione del conflitto d'interessi, l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- art. 25-quater : «delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico», che correlano la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti sia nel codice penale che nelle leggi speciali;
- art. 25-quater-1: «pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili» ;
- art. 25-quinquies: «delitti contro la personalità individuale», che correlano la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione di illeciti quali la detenzione di materiale pornografico (prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori) e le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- art. 25-sexies: «reati di abuso del mercato», che correlano la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione degli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato;
- art. 25-septies: «reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro» ;
- art. 25-octies: «ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita»;
- «reati transnazionali»: introdotti con la legge 16 Marzo 2006, n° 146, correlano la responsabilità amministrativa dell'ente a reati quali il riciclaggio e l'associazione per delinquere su scala internazionale.



L'applicabilità della "responsabilità amministrativa" ed i soggetti interessati

Ai sensi dell'art. 5, D. Lgs. 231/2001, perché possa risultare integrata la responsabilità amministrativa dell'ente allorché sia stato commesso un reato da una persona fisica funzionalmente collegata all'ente stesso, occorre che il reato sia stato commesso «nel suo interesse o a suo vantaggio», dacché l'ente non risponde se il suo autore ha «agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi».

Inoltre, affinché, parallelamente alla responsabilità penale dell'autore del reato (persona fisica) possa profilarsi la responsabilità amministrativa dell'ente, è necessario che il reato sia stato commesso da soggetti che rivestano una posizione apicale all'interno dell'ente o da soggetti in posizione subordinata. Più precisamente, sempre ai sensi dell'art. 5, «l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cosiddetti soggetti *apicali*);
- b) a persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (cosiddetti *sottoposti*)».

Il modello di organizzazione e gestione e relative attività connesse

Laddove il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, il decreto legislativo stabilisce che l'ente non risponda amministrativamente se fornisce la prova che (art. 6):

- a. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;



- c. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Ai sensi del comma II dell'art. 6, il modello di organizzazione e gestione deve rispondere all'esigenza di:

1. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
5. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Nell'ipotesi in cui, invece, il reato sia stato perpetrato da «soggetti sottoposti all'altrui direzione», l'art. 7 del decreto legislativo prevede che l'ente sia responsabile «se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza», inosservanza che è esclusa «se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi».

La medesima norma dispone poi che il modello debba prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio; lo stesso articolo inoltre stabilisce che l'efficace attuazione del modello richiede sia la «verifica periodica» e la «eventuale modifica» del modello nei casi in cui siano «scoperte significative violazioni delle prescrizioni» od in cui «intervengano mutamenti



nell'organizzazione o nell'attività», sia un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

4 Il modello di organizzazione e gestione della Casino de la Vallée S.p.A.

Obiettivi cui tende il modello

La Casino de la Vallée S.p.A. è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e nelle attività aziendali, a tutela della propria posizione e immagine, del lavoro dei propri dipendenti e delle attività di gioco dei clienti. Sulla base di dette ragioni la Società, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto Legislativo 231/2001.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto (e successive modifiche e/o integrazioni).

Il presente Modello organizzativo è stato predisposto dalla Società tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le Linee Guida elaborate da Confindustria approvate in data 8 aprile 2008 (sulla struttura del Modello si rimanda ai paragrafi successivi).

Il Modello è destinato ai componenti degli Organi sociali ed ai dipendenti, intendendosi come tali tutti coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato ivi compresi i dirigenti, nonché in genere a quanti si trovino a svolgere, in nome o per conto della Società, una o più delle attività identificate come a rischio.

Il rispetto del Modello viene garantito anche mediante la previsione di clausole contrattuali che obblighino collaboratori esterni, consulenti e partner commerciali al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico, nonché dei protocolli specificamente inerenti l'attività svolta, pena in difetto, la possibilità per la Società di recedere dal contratto o di risolverlo e in ogni caso di chiedere il risarcimento del danno eventualmente subito.

Scopo del modello è dunque la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure, protocolli, codici comportamentali, nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via



preventiva (c.d. controllo *ex ante*) volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle "aree di attività a rischio" e la conseguente definizione di specifiche procedure, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle aree di attività a rischio la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni sul piano penale e amministrativo non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società in quanto (anche nel caso in cui la Stessa fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

I principi regolatori del modello

Nella definizione, costruzione ed applicazione del proprio modello la Casino de la Vallée S.p.A. osserva i seguenti principi regolatori:

- una chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, coerente con le mansioni attribuite;
- la separazione delle funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di una operazione deve essere sotto la responsabilità diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione (qualora il controllo venga effettuato da un unico soggetto). Tale principio dovrà comunque consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale;
- la definizione di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- la disposizione di documentazione normativa per le singole attività aziendali, articolata in procure, poteri e deleghe, procedure.

In particolare il sistema delle deleghe prevede che:

- le deleghe siano coerenti con la posizione organizzativa ed aggiornate in conseguenza a variazioni organizzative;



- in ogni delega siano specificati i poteri del delegato ed il soggetto cui il delegato riporta;
- i poteri specificati nella delega siano allineati e coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato possieda autonomia decisionale e di spesa adeguati alla funzione ed ai compiti conferiti.

Il sistema delle procure prevede che:

- le procure siano assegnate a soggetti provvisti di delega interna;
- le procure descrivano i poteri conferiti e ove necessario siano accompagnate da una comunicazione che illustri i limiti di estensione, fermi restando i vincoli di budget;
- le procure siano assegnate a persone fisiche.

Il sistema delle procedure prevede che:

- vengano definite e regolamentate le modalità e le tempistiche di svolgimento delle attività aziendali a rischio reato;
 - sia garantita, ove possibile, l'oggettività dei processi decisionali (ad esempio con la predisposizione di albi fornitori qualificati, la definizione di criteri oggettivi di selezione e valutazione del personale).
- La tracciabilità delle operazioni (sia legate alle attività operative che a quelle di controllo) volta a garantire che ogni operazione, transazione e/o azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappatura delle aree di attività a rischio dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- l'individuazione delle aree di attività ove la proceduralizzazione necessaria a prevenire i reati sia assente o insufficiente e la conseguente individuazione di piani di azione necessari affinché anche tali aree giungano ad un livello di rischio-reato "accettabile";
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post).

Composizione del Modello

Il modello di organizzazione e gestione del Casino de la Vallée costituito dalla seguente documentazione la cui architettura (ivi incluse le relazioni forti e deboli tra i singoli documenti) e rappresentata nella fig. 1




Figura 1 – Architettura documentale del Modello della Casino de la Vallée S.p.A.

1. **Linee guida Confindustria**, documento utilizzato come linea guida metodologica, oltre che come riferimento per alcuni aspetti puntuali riferiti ad elementi operativi correlati al decreto;
2. **Modello di organizzazione e gestione del Casino de la Vallée**, documento che descrive i principi regolatori, gli aspetti generali ed alcuni aspetti puntuali riferiti ad elementi operativi correlati al decreto (es. Organismo di Vigilanza e Controllo, sistema sanzionatorio);



3. l' **Analisi di rischio del Casino de la Vallée**, documento che descrive le attività all'interno di ogni processo, il grado di esposizione a rischio (declinata per tipologia specifica di reato) ed i controlli suggeriti a seguito della valutazione;
4. il **Codice Etico**, documento che illustra i valori-guida della Società nel corso della propria attività raccomandando, promuovendo o vietando determinati comportamenti, e se necessario dettando specifici divieti e prescrizioni in relazione ai reati considerati;
5. l'insieme della **documentazione relativa al modello di organizzazione e gestione del Casino de la Vallée**, comprendente:
 - a. policy interne,
 - b. procedure organizzative,
 - c. disposizioni inerenti il sistema di controllo di gestione e la gestione amministrativa, contabile e finanziaria,
 - d. sistema sanzionatorio,
 - e. il sistema dei controlli interno,
 - f. il sistema delle deleghe e delle procure,
 - g. il regolamento dell'Organismo di Vigilanza e Controllo.

Costruzione del Modello

Secondo le prescrizioni del D.Lgs 231/2001 l'attività di creazione del modello di organizzazione e gestione e la sua implementazione è stata articolata nelle seguenti fasi:

- **identificazione dei processi e delle relative interazioni**

sono mappati i processi utilizzando lo strumento del self assessment (vedi fig. 2);

- **identificazione delle attività a rischio**

durante tale fase sono condotte interviste, raccolte di documenti ed analisi dei dati relativi a tutti i processi della società, evidenziando le eventuali attività esposte al rischio di illecito.

Sono inoltre analizzate le aree riferite alla struttura organizzativa (es. procure per la gestione operativa) e alle politiche di gestione dei regali ed omaggi aziendali;

- **identificazione ed analisi degli attuali presidi al rischio**

sulla base dei risultati ottenuti, è operato il confronto tra le procedure esistenti e le attività a rischio evidenziate. Al termine dell'attività è possibile definire la "gap analysis" del Casino de la



Vallée, ovvero le aree e/o le attività non sufficientemente presidiate al fine di garantire l'efficacia del modello di organizzazione e gestione;

▪ **definizione dei protocolli**

l'attività comporta, per colmare i gap emersi in precedenza, l'integrazione della documentazione della Società esistente con le attività ed i controlli definiti dalla Direzione e/o la produzione di documentazione normativa ex-novo.

L'attività di identificazione dei processi (sia direttamente connessi ai servizi principali erogati, che di supporto) necessaria tanto per il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo quanto per il Sistema di Gestione per la Qualità e la loro applicazione, ha stabilito la sequenza e le interazioni, come indicato nella figura che segue.




Figura 2 – Mappa dei processi



Rilevazione dei processi sensibili

La mappatura delle attività aziendali a rischio reato consente l'identificazione delle attività e dei relativi processi "sensibili" alla possibilità di una condotta delittuosa.

Con riferimento a tali processi risulta assolutamente prioritario che tutti i processi aziendali sensibili siano uniformati, ove possibile, ai seguenti principi generali:

- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- "proceduralizzazione" delle attività aziendali "a rischio reato", al fine di:
 - definire e regolamentare le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività medesime;
 - garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
 - garantire, ove necessario, l'"oggettivazione" dei processi decisionali e limitare decisioni aziendali basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi (es.: esistenza di albi fornitori, esistenza di criteri oggettivi di valutazione);
- esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;



- esistenza di meccanismi di sicurezza anche informatici che garantiscano un'adeguata protezione/accesso ai dati e ai beni aziendali, il tutto, tuttavia, tenendo conto delle limitate dimensioni della società.

La Società, sensibile all'esigenza di mantenere la necessaria flessibilità gestionale e di garantire, al contempo, il più rigoroso adeguamento ai dettami del Decreto, ha ritenuto opportuna l'attivazione di un processo "virtuoso" finalizzato all'adeguamento ed integrazione, ove necessario, di alcuni protocolli specifici per la regolamentazione delle attività relative ai processi strumentali individuati.

Essi rispondono, tra l'altro, all'esigenza di documentare e rendere verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde consentirne la tracciabilità.

Ciascun protocollo, formalmente adottato dalla Società, vincola tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nella gestione del processo disciplinato dallo stesso protocollo.

I risultati dell'attività di mappatura, hanno consentito di:

1. identificare le unità organizzative che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero potenzialmente essere coinvolte nelle attività "a rischio reato";
2. individuare le principali fattispecie di rischio/reato;
3. delineare le possibili modalità di realizzazione dei comportamenti illeciti.

Attività sensibili per la Casino de la Vallée

Alla luce dell'Analisi di rischio dell'organizzazione, svolta ai fini della predisposizione del presente Modello, si considerano concretamente rilevanti per la Società i reati presupposto di cui agli artt. 24, 24-bis, 25, 25-bis, 25-ter, 25-septies, 25-octies del Decreto, ovvero:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt 24 e 25);
- reati informatici (24-bis);
- reati di falso (art. 25-bis);



- reati societari (25-ter);
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (25-septies);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art 25-octies).

Per contro la Società non risulta significativamente esposta, al fine di trarne beneficio, alla commissione degli altri reati presupposto, ovvero:

- reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art 25 -quater);
- reati contro la personalità individuale (art 25-quinquies);
- reati di abuso del mercato (art 25-sexies);
- reati transnazionali (art. 10 L. 16.3.2006 n° 146).

Le aree e/o processi nell'ambito dei quali i predetti reati possono essere commessi, per questo considerati sensibili, sono:

- Approvvigionamenti di beni e servizi,
- Selezione del personale,
- Attività prevista dalla normativa antiriciclaggio,
- Gestione infrastruttura IT,
- Operazioni di cassa,
- Attività di amministrazione e contabilità,
- Erogazione del gioco e servizi di sala,
- Formazione e addestramento del personale,
- Gestione amministrativa del personale,
- Gestione della piccola cassa,
- Manutenzione,



- Attività di marketing,
- Gestione delle relazioni istituzionali,
- Salute e Sicurezza sul Lavoro,
- Recupero crediti.

Principi generali di comportamento

Oltre a quanto sarà più dettagliatamente esposto nel capitolo successivo in relazione ai singoli gruppi di reati considerati ed al grado di esposizione al rischio reato, in questo paragrafo si vuole segnalare come la Società si sia data regole di comportamento generali che devono essere seguite nello svolgimento delle attività aziendali al fine di garantire un sistema di controlli interni idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 231/2001.

Il Codice Etico, che è da intendersi come parte integrante del presente Modello definisce il complesso dei principi e delle regole generali di comportamento nei:

- Rapporti con le Pubblica Autorità
- Rapporti con i fornitori
- Conferimento degli incarichi professionali
- Rapporti con le Autorità di Vigilanza
- Gestione del patrimonio e delle attività contabili

L'esposizione a rischio

Premessa metodologica

I processi definiti all'interno del Casinò per una efficace ed efficiente erogazione del servizio possono essere esposti al rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 secondo tre modalità distinte:

- ***esposizione diretta***, se l'esecuzione delle attività all'interno del processo sono di per se stesse esposte al rischio di commissione di illecito. Ad esempio, la richiesta di finanziamenti alla Comunità Europea, comportando un contatto diretto con la Pubblica



Amministrazione, espone il personale incaricato direttamente ai reati di truffa, corruzione o indebita percezione di fondi;

- **esposizione strumentale**, se il processo di per se stesso non è esposta a rischio di illecito, ma lo è il suo risultato. Ad esempio:
 - o l'assunzione di dipendenti legati a figure della Pubblica Amministrazione può costituire la "dazione" attraverso la quale si perfeziona il reato di corruzione per un atto dovuto o contrario ai doveri d'ufficio;
 - o la stipula di contratti di consulenza, se effettuata senza particolari attenzioni o cautele, può costituire la modalità attraverso la quale costituire fondi da utilizzare per scopi di natura illecita;
- **nessuna esposizione**, se l'attività o il processo non presentano una significativa esposizione al rischio di commettere determinate categorie di reati.

In base al tipo ed al grado di esposizione a rischio, ogni processo/attività è regolamentato da specifica documentazione interna: per tutte le aree aziendali valgono, inoltre, i principi di comportamento contenuti nel Codice Etico del Casinò.

I reati contro la Pubblica Amministrazione

4.1.1 La definizione di Pubblica Amministrazione

Per Pubblica Amministrazione si intendono tutti gli enti pubblici, territoriali e non, i membri e gli organi interni degli enti, compresi i pubblici funzionari.

Agli effetti della legge penale viene considerato comunemente come "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o giuridica in forza di norme di diritto pubblico e di atti autorizzativi. L'art.1, comma 2 del decreto legislativo 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato. Non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione dei suddetti enti sono soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie delittuose previste dal decreto legislativo 231/2001.



In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “pubblici ufficiali” e degli “incaricati di pubblico servizio”, distinguendosi, questi ultimi in pubblici impiegati e non.

4.1.2 L'esposizione al rischio

I risultati dell'analisi di rischio conducono ad identificare, nell'ambito dei processi aziendali, le seguenti attività come quelle, ora singolarmente, ora complessivamente considerate, in cui la Casino de la Vallée S.p.A. risulta maggiormente esposto (sia in via diretta che strumentale) al rischio di commissione dei citati reati:

- Approvvigionamento di beni e servizi,
- Selezione del personale,
- Erogazione del gioco e servizi di sala,
- Gestione amministrativa del personale,
- Gestione della piccola cassa,
- Manutenzione,
- Attività di marketing,
- Recupero crediti,
- Gestione delle relazioni istituzionali,
- Gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali.

È il caso di segnalare che i settori degli approvvigionamenti (ordini/contratti con fornitori, professionisti e consulenti) benché non implicino diretto contatto con la Pubblica Amministrazione, possono comportare il rischio di commissione di fatti corruttivi. Ad esempio la stipulazione di un contratto per una prestazione inesistente può costituire il mezzo per far ottenere, direttamente o indirettamente, il prezzo della stessa ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio, ovvero il «denaro» funzionale alle fattispecie di corruzione, può risultare anche attraverso la costituzione di fondi «extracontabili», operazioni queste, dirette alla creazione di disponibilità occulte attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, spostamenti di denaro non giustificati, pagamenti di consulenze mai effettivamente prestate ovvero di valore nettamente inferiore a quello dichiarato dalla società.



In ogni caso, e più in generale, è necessario prestare attenzione alla circostanza che, in ogni settore o attività in cui vi siano contatti diretti o indiretti della Casa da gioco (o meglio di soggetti funzionalmente legati ad essa, apicali o subordinati) con la Pubblica Amministrazione, la Società appare potenzialmente esposta al rischio di commissione dei reati di cui all'art. 24 e di parte dei reati previsti dall'art. 25 del D.Lgs 231/2001, rischio che comporta, parallelamente alla responsabilità dell'autore del reato, la responsabilità amministrativa a carico dell'ente sussistendone i presupposti, ai sensi del Decreto in esame.

In particolare, nell'attività di gestione delle relazioni istituzionali e nell'attività di marketing e nel recupero crediti, ma più in generale in tutte le attività sopra elencate, sussiste anzitutto il rischio di commissione, da parte di soggetti che rivestano nella Società una delle posizioni rilevanti ex D. Lgs 231/2001, del reato di corruzione per un atto contrario ai doveri dell'ufficio (art. 319 c.p.). Assumono inoltre rilievo ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs 231/2001 le fattispecie di corruzione «impropria», vale a dire di corruzione per un «atto d'ufficio» (art. 318 c.p.).

Altro reato di cui potenzialmente sussiste il rischio di commissione nell'ambito dell'attività della Casa da gioco ed in particolare nei settori sopra elencati è quello di «istigazione alla corruzione», di cui all'art. 322 c.p.

Con riferimento alla fattispecie prevista dall'art. 317 c.p. (concussione) la stessa appare solo astrattamente ed in linea teorica configurabile a carico del Casinò: il reato è infatti oggettivamente legato alla qualifica di Pubblico Ufficiale o Incaricato di un pubblico servizio, qualifica estranea alla Casa da gioco sia per ciò che concerne i soggetti in posizione apicale che i soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di costoro. Tuttavia, data la struttura della proprietà ed il ruolo che l'Ente Pubblico riveste nella struttura di governance societaria, si potrebbe configurare una eventuale responsabilità nel caso in cui uno dei soggetti rilevanti ai sensi del Decreto concorra con il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) nel delitto in esame. La particolare struttura societaria, oltre alla circostanza che, allo stato, la Società fruisce di erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici in particolare diretti alla formazione ed ad alcuni piani di sviluppo, portano a ritenere ipotizzabili a suo carico i delitti di malversazione, di indebita percezione di erogazioni e di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee.



Per quanto attiene il delitto di truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico, alcune delle attività sopra elencate appaiono come potenzialmente esposte, sia singolarmente che complessivamente considerate, al rischio di commissione dello stesso.

Per quanto concerne la frode informatica (art. 640 ter c.p.) l'attività della Casa da gioco non risulta significativamente esposta a rischio di commissione, atteso che da quanto emerso in sede di analisi, la società dispone di adeguati sistemi e procedure per la gestione dei back-up, dei supporti rimovibili ed applica sistemi operativi che prevedono apposite procedure per le attività di gestione dei sistemi di autorizzazione e di autenticazione informatica; i livelli di accesso sono definiti secondo modalità di profilazione degli utenti e protetti da password personali criptate non visibili agli amministratori di sistema; ed inoltre, per quanto attiene la sicurezza, la Società si conforma ai criteri di cui al proprio Documento Programmatico sulla Sicurezza in materia di privacy.

4.1.3 Misure per la prevenzione

Per quel che riguarda le attività ed controlli implementati al fine di prevenire i reati contro o ai danni della Pubblica Amministrazione, il Casinò ha adottato i seguenti controlli/attività:

- una procedura Approvvigionamenti beni e servizi, che regola il processo di selezione, acquisto e valutazione sia di beni e servizi, che dei relativi fornitori. Nel caso specifico di ricorso a professionisti esterni coinvolti nell'attività commerciale, il rapporto di collaborazione è stato implementato con specifiche clausole di controllo tra cui:
 - la dichiarazione sottoscritta di non esser mai stati sottoposto o comunque implicato in procedimenti penali per reati contemplati dal D.Lgs 231/2001 ovvero, in caso contrario, dichiarazione esplicita dei reati;
 - la predisposizione di clausola regolatrice delle violazioni al D. Lgs 231/2001 (es. clausola risolutiva espressa, penale);
 - sottoscrizione del Codice Etico e dichiarazione di impegno al rispetto dello stesso;
 - dichiarazione sottoscritta di essere a conoscenza della normativa del D. Lgs 231/2001 e delle implicazioni per la Società e di impegno al rispetto della stessa.



- la definizione di regole metodologiche per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per tutti quei casi che non siano previsti dalle procedure di riferimento;
- la definizione di una serie di regole ed i relativi controlli sui seguenti argomenti, recepite nelle rispettive procedure:
 - gestione degli omaggi aziendali;
 - assegnazione inviti e benefit ai clienti;
 - transazioni stragiudiziali;
 - gestione piccole casse;
- la procedura "Cassa assegni e recupero crediti" che chiarisce le modalità di gestione dei crediti trattenuti/sofferenti e di passaggio a perdita dei crediti inesigibili.

I reati informatici

Come è oramai noto la Legge n. 48 del 18 marzo 2008, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" ha apportato significative modifiche al Codice Penale e al d.lgs.231/01.

Tra le principali novità si possono segnalare :la eliminazione della diversità nella definizione di "documento informatico" tra il diritto civile e il diritto penale; l'introduzione del delitto di false dichiarazioni al Certificatore (art. 495-bis c.p.); la profonda modifica dell'art. 615 - quinquies (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico); la rivisitazione del danneggiamento di dati, programmi, e dei sistemi informatici, anche di pubblica utilità, con l'introduzione della punibilità a querela del danneggiamento di dati "privati"; l'introduzione di una nuova fattispecie di frode informatica, commessa dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica; l'estensione ai reati "informatici" della responsabilità amministrativa degli enti, di cui al D.Lgs 231/01.



4.1.4 L'esposizione al rischio

I risultati dell'analisi di rischio conducono ad identificare e qualificare come diretta l'esposizione al rischio verso i reati in oggetto.

I reati di cui potenzialmente sussiste il rischio di commissione nell'ambito dell'attività della Casa da gioco, e quindi assumono rilievo ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 231/2001, sono le fattispecie di "accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico" (art 615 ter c.p.) di "detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art 615 quater c.p.) e di "diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico" (art 615 quinquies c.p.).

Le circostanze sopra esposte unitamente alla particolare natura ed attività svolta dalla Casa da gioco portano a ritenere solo astrattamente ipotizzabili a suo carico i reati di: intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art 617 quater, c.p.) di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, ancorché utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (artt. 635 bis e 635 ter, c.p.) nonché di danneggiamento di sistemi informatici o telematici e danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (artt. 635 quater e 635 quinquies) di frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.640 quinquies, c.p.) e di falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica (art.495 bis) e falsificazioni informatiche (art. 491 bis).

4.1.5 Misure per la prevenzione

Il Casinò implementa tutte le attività correlate alla gestione della propria infrastruttura IT secondo la relativa procedura organizzativa, che prevede in particolare:

- la formalizzazione dell'Information Asset Inventory al fine di identificare quali informazioni riservate vanno protette e chi può averne accesso;
- la definizione dei criteri di limitazione della navigazione internet;
- l'individuazione dei controlli sulla configurazione hardware e software delle macchine.



I reati contro la fede pubblica

Le incriminazioni esaminate in questo paragrafo (si fa riferimento alle falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo) hanno lo scopo di tutelare la regolarità della circolazione monetaria (e dei valori in generale) regolarità che implica anche la salvaguardia dei degli interessi finanziari e patrimoniali tanto degli enti autorizzati all'emissione quanto dei privati che risulterebbero danneggiati dalle falsità.

Le falsità riguardano i seguenti oggetti:

- a) le monete, italiane od estere che hanno corso legale, vale a dire che siano dichiarate dallo Stato mezzi validi di pagamento;
- b) valori di bollo, ovvero carta bollata, marche da bollo, francobolli in corso e gli altri valori equiparati a questi dalla legge.

In via del tutto generale le fattispecie vietate sono: la contraffazione, l'alterazione, l'introduzione nello Stato di monete false nonché il loro l'acquisto, ricezione, detenzione, spendita e messa in circolazione.

4.1.6 L'esposizione al rischio

In linea generale, occorre tener presente che i settori in cui sussiste il rischio di commissione dei reati sopra descritti ed ai quali si consiglia comunque di prestare attenzione, sono i seguenti:

- flussi finanziari,
- fondi aziendali,
- impiego delle disponibilità liquide,

Ciò premesso, per quanto attiene l'attività della Casa da gioco, le ipotesi delittuose di cui agli artt. 25 bis (falso nummario) risultano ipotizzabili in tutte le operazioni di cassa.

4.1.7 Misure per la prevenzione

Il Casinò è dotato di adeguata strumentazione per il controllo della genuinità delle banconote, inoltre sono attive le seguenti metodologie per la prevenzione ed il controllo:

- **Linee guida per il controllo delle banconote;**
-



- procedura per la gestione delle casse;
- procedura antiriciclaggio contenente le indicazioni procedurali e relative responsabilità concernenti gli aspetti operativi che, da tale normativa, derivano.

I reati societari

La materia dei reati societari è stata in questi ultimi anni oggetto di particolare interesse. Diversi sono stati gli interventi normativi susseguitisi a poca distanza che la riguardano, dapprima con la sostanziale riforma dei reati societari ad opera del D.Lgs. 61/2002, successivamente con la Legge 18 aprile 2005, n. 62 (c.d. Market Abuse) di recepimento della Direttiva comunitaria 2003/6/CE che ha modificato il Testo Unico della Finanza e da ultimo con la Legge 262/2005 (c.d. Tutela del Risparmio) che ha inciso per lo più sulle sanzioni.

La tipologia dei reati in oggetto, che vale la pena di anticipare essere reati propri – hanno cioè come autori soggetti qualificati ha destato e desta particolare interesse sia per la frequenza nella loro commissione sia per la molteplicità degli interessi che si vuole proteggere: la tutela dell'integrità del patrimonio aziendale, la tutela dei soci e dei creditori, la concorrenza leale, la trasparenza dei mercati finanziari, la tutela degli investitori non istituzionali e dell'intero mercato, ecc.

4.1.8 L'esposizione al rischio

Dall'analisi effettuata è emerso che le aree alle quali bisogna prestare maggiore attenzione, sia singolarmente che complessivamente considerate, e nel cui ambito potrebbero astrattamente verificarsi ipotesi di reati societari (come più dettagliatamente di seguito) risultano quelle interessate, preposte o comunque collegate alle seguenti attività:

- realizzazione, predisposizione, creazione, diffusione e/o divulgazione di comunicazioni dirette ai soci o al pubblico afferenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;
- realizzazione, predisposizione, creazione, diffusione e/o divulgazione di comunicazioni di notizie o dati, ulteriori rispetto ai precedenti, sulla società;
- realizzazione, predisposizione, creazione e/o inoltro di comunicazioni alle Autorità pubbliche



- di vigilanza e gestione dei rapporti con le predette Autorità;
- registrazione, redazione, controllo e conservazione di documenti contabili ed extracontabili afferenti, in particolare, bilancio e controllo di gestione;
 - formazione del bilancio;
 - operazioni sul capitale, sui conferimenti, sugli utili, sulle riserve, sulle azioni;
 - gestione dei rapporti con le società di revisione;
 - gestione dei rapporti con e/o fra organi sociali;
 - gestione dei rapporti con l'assemblea.

Va preliminarmente ribadito come l'intera attività di gestione della Casa da gioco sia soggetta a controllo da parte della Regione, le cui modalità di controllo sono regolamentate dalla Legge Regionale dal Disciplinare N. 36 del 24/06/2009 e prevedono, tra gli altri:

- un controllo sulla sintesi trimestrale del reporting di gestione che la Società trasmette alla Regione;
- una relazione che il Presidente della Regione presenta entro trenta giorni dal deposito del bilancio di esercizio del Casino de la Vallée S.p.A. al Consiglio regionale sull'andamento della gestione;
- la previsione della facoltà di richiedere informazioni su risultati di gestione da parte della direzione regionale della casa da gioco;
- una serie di norme sulla cessazione della gestione.

Ciò detto, nelle attività sopra elencate potrebbero configurarsi in capo al Casino de la Vallée i seguenti reati (sempreché realizzati nell'interesse della società): false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.) impedito controllo (art. 2625 c.c.) ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) ed illecite operazioni sulle azioni o quote sociali e della società controllante (art. 2628 c.c.).



Per quanto concerne invece il delitto di falsità nelle relazioni sociali o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.) in quanto reato proprio dei «responsabili della società di revisione», si potrebbe solo astrattamente ipotizzare a carico della Società, nella forma di concorso dell'estraneo nel reato proprio (es. istigazione o determinazione dei responsabili della società di revisione da parte di uno dei soggetti della Società contemplati dal Decreto o partecipazione di costoro alla commissione del delitto).

Del pari, con riferimento al reato di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) anch'esso reato proprio dei liquidatori, il quale si potrebbe solo astrattamente ipotizzare a carico della Società, unicamente in sede di liquidazione, nella forma di concorso dell'estraneo nel reato proprio.

I delitti di indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) e di illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) appaiono anch'essi solo astrattamente configurabili a carico della Società poiché, come esposto nelle Linee Guida ABI «sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori “nell'interesse o a vantaggio della società”, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente».

Il reato di agiotaggio (art. 2637 c.c.) che punisce la diffusione di notizie false o la realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici idonei in concreto oltre che a causare una sensibile alterazione di strumenti finanziari non quotati, o ad incidere significativamente sull'affidamento che il pubblico ripone sulla stabilità di patrimoniale banche o di gruppi bancari, appare ipotizzabile solo astrattamente a carico della società.

Da considerare infine, che il reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi può essere commesso solo da chi riveste particolari posizioni nell'ambito societario e, in particolare, da un amministratore o da un componente del consiglio di amministrazione. Il reato si concretizza con la violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391 c.c., in base al quale l'amministratore di una società il quale, in una determinata operazione, ha per sé o per conto terzi un conflitto di interessi con la società, deve darne notizia al collegio sindacale ed al consiglio di amministrazione e deve astenersi dal partecipare alle delibere che riguardano l'operazione stessa. Dalle considerazioni esposte è intuibile che buona parte dell'attività di prevenzione di tale reato deve



essere basata sulla capacità dell'organizzazione di formare e selezionare i propri amministratori anche in considerazione di requisiti riferiti all'etica, l'onorabilità e la lealtà.

4.1.9 Misure per la prevenzione

Dalle sopra esposte considerazioni e pur considerando che dall'analisi dei processi non sono emerse criticità particolari che vanno a toccare nello specifico le attività di natura gestionale-contabile-amministrativa, sono comunque adottati alcuni ulteriori accorgimenti da adottare in via preventiva per abbassare ulteriormente la soglia di rischio agendo anche sulla sfera relativa alle interrelazioni tra gli organi sociali e di controllo già previsti dalla legislazione vigente e più in generale dalla documentazione aziendale:

- la definizione di procedure in materia di amministrazione e contabilità;
- l'obbligo di incontri periodici, singoli o collegiali, tra l'OdV, l'Organo amministrativo, la Società di revisione ed il Collegio Sindacale e l'obbligo di trasmissione con congruo anticipo all'OdV ed al Collegio Sindacale di tutta la documentazione afferente argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea o, comunque, da sottoporre agli stessi;
- l'istituzione, in capo a tutte le funzioni ed i soggetti, anche esterni alla società, che partecipano alla formazione/redazione delle scritture contabili, del bilancio, delle altre comunicazioni, dei prospetti, di elementi informativi o della documentazione ad essi connessa o inerente l'obbligo di:
 - attestazione della veridicità, completezza, correttezza e precisione dei dati e delle informazioni in essi contenuti e sottoscritti,
 - attestazione della insussistenza di elementi da cui possa desumersi l'incompletezza, l'inesattezza, l'imprecisione o la non veridicità dei dati e delle informazioni di cui sopra,
- la definizione di specifiche modalità di interazione con la Società di revisione in termini sia di trasmissione e comunicazione dei dati al revisore incaricato di svolgere l'attività di controllo, sia di presa visione della documentazione redatta dalla Società di revisione nello svolgimento della propria attività.



I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Il 1 Aprile 2008, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto attuativo della Legge 123 del 3 Agosto 2007 riferita alla sicurezza nei luoghi di lavoro, tale Decreto cita all'Articolo 30 i Modelli di Organizzazione e Gestione, affermando che:

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e



dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

4.1.10 L'esposizione al rischio

La definizione delle attività sensibili ai sensi del Decreto è stata effettuata considerando le attività entro le quali si possono verificare gli infortuni e quelle nell'ambito delle quali può essere commesso, da parte della Società, il reato di violazione colposa della normativa e delle misure di prevenzione. In considerazione di tale dicotomia si possono distinguere:

- le attività a rischio infortunio e malattia professionale evidenziate nel Documento di Valutazione dei Rischi, rev.11 del sett. 08, ex art. 28 D.Lgs. 81/08, ed intese come le attività dove potenzialmente si possono verificare gli eventi dannosi:
- le attività a rischio reato, intese come le attività che possono potenzialmente originare i reati richiamati dall'art. 25-septies del Decreto, in quanto una loro omissione od inefficace attuazione potrebbe integrare la responsabilità della Società nell'ambito della Responsabilità della Direzione, nell'ambito della gestione delle risorse, nell'ambito della realizzazione del



servizio.

4.1.11 Misure per la prevenzione

Il presente Modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D.Lgs. 81/08. Esso costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e di verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza, della struttura del sistema di gestione per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il primo presupposto del Modello, al fine della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, è dato dal rispetto di alcuni principi e dalla tenuta di alcuni comportamenti che dovranno essere osservati da parte dei lavoratori della Società, nonché da tutti i soggetti esterni che si trovino legittimamente presso i locali della Società, in particolare:

- rispettare la normativa e le procedure aziendali interne per la protezione individuale e collettiva, esercitando ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare le salute e la sicurezza propria, dei colleghi e del personale esterno, eventualmente presente sui luoghi di lavoro;
- non adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e sicurezza;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, ed ogni altro mezzo o attrezzature di lavoro;
- utilizzare in modo appropriato e corretto i dispositivi di sicurezza e di protezione messi a disposizione;
- segnalare, senza indugio, in ragione delle responsabilità attribuite le anomalie, nonché le eventuali altre situazioni di pericolo di cui si viene a conoscenza;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- sottoporsi agli interventi formativi previsti.

La Società, in forza di tali principi, tenendo conto anche degli accorgimenti segnalati da Confindustria, per quanto non registri una consistente frequenza di infortuni, ha provveduto a:



- adottare come parte integrante di questo Modello, il “sistema” degli adempimenti aziendali nascenti dal D.lgs. 81/08;
- individuare una serie di raccordi tra i soggetti richiamati dalla normativa speciale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed il sistema di controllo ai sensi del D.lgs. 231/01;
- affidare specificatamente all’Organismo di Vigilanza il potere/compito di monitorare l’attività aziendale nonché la funzionalità dell’intero Sistema di Gestione preventivo in materia di salute e sicurezza;
- qualificare come obbligo di informazione tutte le segnalazioni su possibili carenze od inadeguatezze dei luoghi o delle attrezzature da lavoro, non prontamente riscontrate dalle funzioni competenti.

I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita

La responsabilità amministrativa della Società ex D.Lgs. 231/01 può sorgere esclusivamente se sono commessi, ad opera di soggetti legati ad esso, i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita da cui derivi almeno un interesse per l’ente, in base al richiamo espresso agli articoli del Codice penale.

L’art. 25–octies del Decreto è stato introdotto dall’art. 63, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n°231, “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo” che prevede l’estensione della responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – artt. 648, 648–bis e 648–ter del codice penale .

La violazioni della normativa antiriciclaggio prevista dal D.Lgs. 231/07 (violazione dell’obbligo di identificazione e registrazione, omessa comunicazione delle operazioni sospette, violazione delle norme sull’archivio unico informatico ecc.) non comporta, di per se, responsabilità ex D.Lgs. 231/01 e relative sanzioni, salvo che tale violazione non sia funzionale al concorso, ancorché omissivo, nella commissione dei reati previsti dal Codice penale.



4.1.12 L'esposizione al rischio

Dall'analisi condotta è stato possibile rilevare come quei settori in cui sussiste il rischio di commissione dei reati in oggetto ed ai quali si consiglia comunque di prestare attenzione, sono:

- la gestione commerciale ed amministrativa, caratterizzati da una elevata gestione di flussi finanziari e non;
- la gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi,
- la gestione delle operazioni di cassa.

Dall'analisi dei processi non sono emerse criticità particolari che vadano a toccare nello specifico le attività di natura contabile-amministrativa e le attività di gestione degli approvvigionamenti di beni servizi, per quanto sono stati comunque intrapresi alcuni ulteriori accorgimenti da adottare in via preventiva per abbassare ulteriormente la soglia di rischio.

Diversamente, in ragione dell'attività svolta, la Casa da gioco risulta particolarmente esposta ai reati in oggetto nella gestione dei flussi finanziari ed in particolar modo nelle operazioni di cassa.

4.1.13 Misure per la prevenzione

Da quanto sopra esposto, per ciò che riguarda le attività ed controlli implementati al fine di prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita, il Casinò adotta i seguenti controlli/attività:

- l'applicazione di quanto previsto dalla procedura Approvvigionamenti beni e servizi che prevede in particolare:
 - la definizione di una attività di due diligence;
 - la definizione di un albo dei fornitori qualificati per la gestione degli acquisti;
 - la dichiarazione sottoscritta di non esser mai stati sottoposti o comunque implicati in procedimenti penali per reati contemplati dal D.Lgs 231/2001 ovvero, in caso contrario, dichiarazione esplicita dei reati;
 - la predisposizione di clausola regolatrice delle violazioni al D. Lgs 231/2001 (es. clausola risolutiva espressa, penale);



- sottoscrizione del Codice Etico e dichiarazione di impegno al rispetto dello stesso;
- dichiarazione sottoscritta di essere a conoscenza della normativa del D. Lgs 231/2001 e delle implicazioni per la Società e di impegno al rispetto della stessa;
- la definizione di linee guida per il controllo delle banconote;
- la definizione di procedure sulla gestione delle casse;
- l'implementazione di una procedura antiriciclaggio contenente le indicazioni procedurali e relative responsabilità concernenti gli aspetti operativi che, da tale normativa, derivano.

Tali aspetti operativi, riguardano, nello specifico le seguenti attività:

- utilizzo dei diversi mezzi di pagamento per le operazioni di acquisto e cambio di gettoni da gioco;
- modalità di segnalazione (mediante apposita scheda) alla Direzione del Casinò di qualsiasi operazione sospettabile di riciclaggio;
- formazione di tutto il personale del Casinò coinvolto nelle attività a rischio riciclaggio (personale ai tavoli da gioco, cassieri, personale della direzione giochi).

Gli altri reati

Dall'analisi svolta è possibile affermare che la Casa da gioco risulta solo astrattamente esposta ai reati di associazione sovversiva, associazione con finalità di terrorismo, di eversione dell'ordine democratico e assistenza agli associati previsti dall'art. 25-quater, ai delitti contro la personalità individuale contemplati agli artt. 25-quater-1 e 25-quinquies ai reati di abuso di mercato art. 25-sexies.

Non risultando la Società significativamente esposta ai reati di cui sopra, non vengono implementati controlli aggiuntivi oltre a quanto previsto dal Codice Etico adottato.



Attività di controllo nel Sistema di Gestione integrato

La Casino de la Vallée S.p.A. all'interno della propria struttura oltre ad aver implementato il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01, ha sviluppato un sistema di gestione conforme allo standard ISO 9001:2008.

L'applicazione volontaria di questi due modelli normativi genera un unico Sistema di Gestione Integrato che permette all'azienda di mantenere sotto controllo i processi sia dal punto di vista preventivo, nell'ottica di una efficace prevenzione verso la commissione di reati al suo interno, sia sotto l'aspetto qualitativo, in ottica di soddisfazione del cliente.

5 l'organismo di vigilanza e controllo

Generalità

Il decreto legislativo prevede, all'art. 6, comma 1, lett. b) tra gli altri, che l'Ente non risponde per gli eventuali reati commessi al suo interno se il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione e gestione predisposto, nonché di curarne l'aggiornamento, sia stato affidato ad un Organismo (OdV) dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

In conformità a tale prescrizione, il Casino de la Vallée si è dotato di un Organismo di Vigilanza di natura collegiale e nominato direttamente dall' Organo amministrativo.

Contestualmente alla nomina dell'OdV è attribuito l'incarico ai Responsabili delle Strutture aziendali del compito di effettuare, su base continuativa, verifiche sul rispetto e sull'adeguatezza del Modello, a garanzia di una più concreta ed efficace possibilità di attuazione dello stesso, costituendo i Responsabili un effettivo anello di congiunzione operativo ed informativo tra l'OdV e le aree di attività nelle quali sono state individuati profili di rischio.

Ciascun Responsabile è quindi obbligato a riportare funzionalmente all'OdV al fine di consentire il rispetto e l'adempimento dei propri obblighi di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello ed in ordine alle esigenze di aggiornamento dello stesso (*vedi infra*).

La compiuta esecuzione dei propri compiti da parte dell'OdV costituisce elemento essenziale per l'esimente prevista dal Decreto.



Nomina e composizione

L'OdV è un organo di natura collegiale ed è composto da tre (3) membri effettivi, dei quali uno con funzioni di presidente.

I membri dell'OdV sono scelti tra soggetti qualificati e dotati di spiccata professionalità ed in possesso dei requisiti di onorabilità da intendersi così come richiamati dall'art.4, Decreto 30 Dicembre 1998, n.516.

Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV, possono essere nominati sia membri esterni che membri interni privi di compiti operativi nell'aree individuate "a rischio".

I criteri cui la Società si ispira per la costituzione dell'OdV sono:

- Composizione plurisoggettiva
- Risorse professionali interne ed esterne
- Assenza di un potenziale conflitto di interesse
- Competenze del Personale interno.

I componenti dell'OdV sono nominati dall'Organo amministrativo con delibera.

Con la medesima delibera viene fissato il compenso spettante ai membri per l'incarico a ciascuno assegnato.

La delibera di nomina, nonché i compiti ed i poteri, vengono comunicati tempestivamente mediante adeguati mezzi di comunicazione.

Durata in carica, sostituzione e revoca dei componenti dell'OdV

I componenti dell'OdV restano in carica per tre anni ed il mandato può essere rinnovato per uguale periodo, in ogni caso, ciascun componente rimane in funzione fino alla nomina del suo successore.

Nel caso in cui un componente dell'OdV incorra in una delle cause di incompatibilità di cui ai successivi paragrafi, l'Organo amministrativo previa raccolta degli elementi a comprova del fatto e sentito l'interessato, stabilisce un termine, non inferiore a 30 giorni entro il quale deve essere



cessata la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che l'incompatibilità sia cessata, l'Organo amministrativo deve revocare il mandato.

Il mandato sarà altresì revocato:

- qualora sussistano circostanze tali da far venire meno i requisiti di autonomia ed indipendenza richiesti dalla legge;
- qualora uno dei membri sia soggetto ad una sentenza di condanna, ancorché non definitiva, per uno dei reati previsti dal Decreto, ovvero che importi l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o incapacità di esercitare uffici direttivi;
- qualora vengano meno i requisiti di onorabilità di cui ai paragrafi successivi.

È facoltà dei componenti dell'OdV rinunciare in qualsiasi momento all'incarico. In tal caso, essi devono darne comunicazione all'Organo amministrativo per iscritto motivando le ragioni che hanno determinato la rinuncia.

In caso di rinuncia da parte di tutti i membri dell'OdV, questa non avrà effetto sino alla nomina dei nuovi componenti da parte dell'Organo amministrativo. Negli altri casi, la rinuncia avrà effetto immediato.

Per tutelare l'OdV dal rischio di una ingiustificata revoca del mandato conferito ad uno dei suoi componenti da parte dell'Organo amministrativo, viene stabilito che quest' ultimo potrà deliberarne la revoca soltanto per giusta causa.

A tale riguardo, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- interdizione o l'inabilitazione, ovvero, una grave infermità che renda uno dei componenti dell'OdV non idoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'impossibilità a compiere il proprio lavoro per un periodo superiore ai sei mesi;
- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel presente modello;
- una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;



- una sentenza di condanna della società ai sensi del Decreto passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite il c.d. “patteggiamento”, ove risulti dagli atti “l’omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. D) del Decreto;
- una sentenza di condanna, ancorché non definitiva, per uno dei reati previsti dal Decreto, ovvero che importi l’interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o incapacità di esercitare uffici direttivi.

Nei casi sopra descritti l’Organo amministrativo provvederà a nominare il nuovo componente dell’OdV in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato. Qualora invece la revoca venga esercitata sempre per giusta causa, nei termini sopra descritti, nei confronti di tutti i componenti dell’OdV, l’Organo provvederà a nominare, senza indugio, un nuovo OdV.

1 requisiti dell’Organismo di Vigilanza e controllo

5.1.1 Autonomia ed indipendenza

Il Casino de la Vallée è impegnata a garantire all’OdV piena autonomia di iniziativa ed a preservarlo da qualsiasi forma di interferenza o di condizionamento. A tale fine è previsto che:

- i suoi componenti siano privi di compiti direttamente operativi, tenuto conto del grado di esposizione al rischio reato nella funzione in cui operano e non abbiano possibilità di ingerenza nell’operatività della Società;
- l’Organismo nello svolgimento della propria funzione non sia soggetto a potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria;
- riporti direttamente all’Organo amministrativo;
- l’adozione delle sue decisioni nonché la determinazione della sua attività siano insindacabili.

5.1.2 Professionalità

Per assicurare il corretto svolgimento dei propri compiti, è essenziale che l’Organismo garantisca una adeguata professionalità. Sotto tale aspetto assume rilevanza:



- la conoscenza di materie giuridiche (in particolare della struttura e delle modalità di commissione dei reati presupposto, nonché del Decreto nel suo complesso);
- un'approfondita conoscenza della struttura organizzativa della Società;
- una adeguata competenza in materia di auditing e controllo (tecniche di analisi e valutazione dei rischi).

5.1.3 Onorabilità ed assenza di conflitto di interessi

Tale requisito va inteso nei seguenti termini:

- i membri dell'OdV sono scelti tra soggetti qualificati e dotati di spiccata professionalità ed in possesso dei requisiti di onorabilità da intendersi così come richiamati dall'art.4, Decreto 30 Dicembre 1998, n.516.
- i componenti dell'OdV non devono avere vincoli di parentela con il Vertice aziendale, essi devono, inoltre, essere liberi da qualsiasi situazione che possa generare in concreto conflitto di interessi.

5.1.4 Continuità d'azione

La continuità dell'azione dell'OdV viene garantita attraverso la durata in carica per tre anni, fermo il successivo rinnovo, e la possibilità di revoca solo per giusta causa nei termini sopra descritta.

L'attività dell'OdV è su base continua e si esplica in:

- a) conduzione di verifiche sull'applicazione del modello di controllo tramite:
 - verifiche sulla corretta strutturazione dell'organizzazione aziendale;
 - verifiche sostanziali sulla completezza di applicazione dei controlli finalizzati alla prevenzione dei reati;
- b) disponibilità/facoltà continua di raccogliere segnalazioni di rischi di compimento di reati ed in generale di tutte le informazioni che siano necessarie a svolgere le attività di verifica;
- c) comunicazione continua tra i membri per segnalare nuovi eventuali rischi e condividere l'esito delle attività di verifica;
- d) effettuazione di almeno quattro riunioni annue, in cui:



- rivedere la validità del modello di controllo, anche alla luce dell'attività legislativa e della giurisprudenza prodotta;
- proporre modifiche e integrazioni al modello di controllo;
- verificare la realizzazione dei controlli predisposti rivedere e approvare le attività di verifica condotte dallo staff dell'organismo.

Requisiti dei singoli membri e casi di ineleggibilità e decadenza

I membri dell'OdV sono scelti tra i soggetti, anche esterni alla società, che:

- siano qualificati esperti in materie legali, di sistema di controllo, di sistemi di gestione, di revisione contabile o esperti in organizzazione;
- siano dotati delle caratteristiche di competenza rilevabili sulla base dei seguenti elementi: caratteristiche personali, conoscenze e competenze (generiche e specifiche) istruzione, esperienze, formazione ed addestramento (come specificato nel Regolamento);
- non abbiano relazioni di parentela, o affinità entro il quarto grado, con i membri del Collegio Sindacale o con i membri dei medesimi organi di Società controllate o controllanti;
- non abbiano subito una condanna penale, ancorché non definitiva per uno dei reati previsti dal Decreto, ovvero che importi l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o incapacità di esercitare uffici direttivi.

Le risorse dell'Organismo di Vigilanza

L'Organo amministrativo assegna all'OdV le risorse umane e finanziarie ritenute opportune al fine dello svolgimento dell'incarico, comunque adeguate alle dimensioni della Società ed ai compiti spettanti all' OdV in funzione del grado di esposizione al rischio.

Con riguardo alle risorse finanziarie, l'Organismo potrà disporre del budget che la Direzione provvede ad assegnargli annualmente su proposta dello stesso Organismo.



Per quanto attiene alle risorse umane l'OdV potrà avvalersi del personale assegnatogli, di consulenti esterni e dell'ausilio di tutte le strutture della società.

In caso di necessità, l'OdV potrà richiedere all'Organo amministrativo, mediante comunicazione scritta e motivata, l'assegnazione di ulteriori risorse umane o finanziarie.

Con precipuo riferimento alle questioni connesse alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/08) e alla normativa antiriciclaggio (D.lgs. 231/07) l'OdV dovrà avvalersi di tutte le risorse disponibili per la gestione dei relativi aspetti.

Convocazione

L'OdV si riunisce ogni volta che sia ritenuto opportuno dal Presidente, ovvero ne faccia richiesta al Presidente almeno un membro. È fatto in ogni caso obbligo all'OdV di riunirsi almeno una volta ogni tre mesi. Di ogni riunione viene redatto specifico verbale, sottoscritto dagli intervenuti.

È fatto obbligo a ciascun membro dell'OdV di astenersi dalle attività di vigilanza e controllo nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi.

Obbligo di riservatezza

I componenti dell'OdV sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

I componenti dell'OdV assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello. Inoltre i componenti dell'OdV si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli cui all'art. 6, o in ogni caso per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'OdV, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'OdV viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità al D. Lgs n° 196 del 30 Giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell'OdV.



Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1 del Decreto, che gli affida il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento, all'OdV della Società, fanno capo i seguenti compiti:

- a. verificare l'adeguatezza del Modello, ovvero la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, ed a evidenziarne l'eventuale commissione o il tentativo;
- b. vigilare sull'efficacia del sistema di gestione e controllo della Casino de la Vallée S.p.A.
 1. programmando l'attività di verifica ispettiva, e riesaminando i risultati delle verifiche ispettive precedenti,
 2. esaminando le relazioni annuali dei Responsabili di Struttura, al fine di individuare possibili carenze nel funzionamento del Modello e/o possibili violazioni dello stesso,
 3. effettuando verifiche sulle attività od operazioni individuate nelle aree a rischio (es. aggiornamento delle procedure, sistema di deleghe in termine di coerenza tra poteri conferiti ed attività espletate, conoscenza del Modello),
 4. effettuando incontri periodici con le Strutture di vertice della Casa da gioco e con la Società di revisione, al fine di confrontarsi, verificare e relazionare sull'andamento del modello di organizzazione e gestione,
 5. promuovendo incontri con il Organo amministrativo, ogni volta che ritenga opportuno un esame o un intervento per discutere in materie inerenti il funzionamento e l'efficacia del modello di organizzazione e gestione,
- c. verificare l'effettività del modello, ovvero la corrispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
- d. a tali fini monitorare l'attività aziendale, nonché la funzionalità dell'intero sistema di gestione preventivo con riferimento al settore della sicurezza e salute sul lavoro, effettuando verifiche periodiche e straordinarie (spot) nonché i relativi follow-up;



- e. predisporre un efficace ed efficiente sistema di comunicazione interna al fine di ottenere il riporto di informazioni rilevanti ai sensi del decreto (segnalazione di possibili violazioni e/o inosservanze del modello);
- f. eseguire un'attività completa, tempestiva, accurata, accessibile e continua di formazione ed informazione rivolta ai dipendenti e collaboratori della Società, in particolare promuovendo e definendo le iniziative per la diffusione della conoscenza circa il decreto e le conseguenze derivanti dalla sua applicazione (modello di organizzazione e gestione, analisi di rischio etc.);
- g. curare l'aggiornamento del modello
 1. valutando con la collaborazione delle funzioni competenti, le iniziative anche operative da assumere, necessarie all'aggiornamento del modello,
 2. valutando le modifiche organizzative/gestionali e gli adeguamenti legislativi delle norme cogenti, in termine di loro impatto sul modello di organizzazione e gestione,
 3. predisponendo misure idonee ai fini di mantenere aggiornata la mappatura delle aree a rischio,
 4. proponendo all'Organo amministrativo, le modifiche al modello, rese necessarie da significative violazioni delle prescrizioni, da mutamenti dell'organizzazione, da interventi legislativi che ne richiedano l'adeguamento o dall'effettiva commissione di reati,
 5. disponendo l'esecuzione dell'analisi di rischio in caso di elementi nuovi o di necessità oggettive di ridefinizione del rischio.
- h. garantire un flusso di informazioni verso i vertici della Società;
- i. vigilare sull'osservanza delle norme antiriciclaggio, insieme a tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati (art.52, D.lgs. 231/07).

Da precisare che, quanto alla cura dell'aggiornamento del Modello, l'adozione di eventuali modifiche del modello è di competenza dell'Organo amministrativo, il quale ha la responsabilità



diretta dell'adozione e dell'efficace attuazione del modello stesso.

Nell'esecuzione dei suoi compiti, l'OdV è sempre tenuto:

- a documentare, anche mediante la compilazione e la tenuta di appositi registri, tutte le attività svolte ed i provvedimenti adottati;
- a documentare le segnalazioni e le informazioni ricevute, al fine di garantire la tracciabilità degli interventi;
- registrare e conservare tutta la documentazione.

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'Organismo sono riconosciuti dalla Direzione della Società tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza, in particolare:

- di effettuare, anche senza avviso, tutte le verifiche ispettive ritenute opportune;
- di accedere liberamente presso le aree di tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della Società;
- di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della società o di consulenti esterni;
- di disporre direttamente delle risorse finanziarie stanziare dall'Organo amministrativo.

5.1.5 Vigilanza sull'osservanza della normativa antiriciclaggio

Con l'art. 52 del D.lgs. 231/2007 (che ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 nuovi reati presupposto quali ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) sono stati tracciati nuovi compiti dell'OdV.

Il dovere di vigilanza sull'osservanza della normativa antiriciclaggio comporta anche il dovere di:

- comunicare, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire una violazione degli obblighi di adeguata verifica del cliente o riguardanti l'organizzazione, la registrazione, le procedure ed i controlli interni volti a prevenire il coinvolgimento in operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;



- comunicare, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette di cui hanno notizia;
- comunicare, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni: al divieto di uso del contante e/o di titoli al portatore oltre i limiti di legge, al divieto di uso di assegni bancari o postali non intestati e, se di importo superiore a quello indicato per legge, privi della clausola di intrasferibilità; al divieto di uso di libretti di deposito con un saldo attivo superiore a quello di legge ed al divieto di utilizzo di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
- comunicare, entro trenta giorni, alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) le infrazioni agli obblighi di registrazione dei dati della clientela e a le altre disposizioni contenute nell'articolo 36 di cui hanno notizia.

Flusso di informazione verso l'Organismo di Vigilanza

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d) del decreto, viene istituito l'obbligo di informazione verso l'OdV in merito a situazioni di potenziale rischio di illecito, o ad atti che si configurino come violazioni del Sistema.

È istituito inoltre un obbligo di riporto funzionale a carico dei Responsabili di Struttura; in particolare, siffatti Responsabili devono riportare all'OdV periodicamente, ovvero in tutte le situazioni in cui se ne ravvisa la necessità, sull'attività svolta (controlli effettuati, modifiche suggerite a procedure operative, nuove attività avviate esposte ai rischi di reato previste dal D.Lgs. 231/2001) mediante apposita modulistica o relazione scritta.

5.1.6 Segnalazione

Il personale dipendente (ovvero collaboratore esterno) della Società che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Sistema è tenuto a contattare l'OdV attraverso un'apposita casella e-mail oppure tramite comunicazione scritta. Nel caso di segnalazioni anonime e non in forma scritta, l'OdV le valuterà a sua discrezione a seconda della gravità della violazione denunciata.



L'OdV garantisce l'anonimato e la riservatezza di ogni informazione inerente il soggetto segnalante al fine di garantirlo da potenziali atti ritorsivi di qualsiasi natura, fatti salvi gli obblighi di legge.

5.1.7 Attivazione dell'ODV

L'OdV esamina tutte le segnalazioni pervenute alla propria attenzione, le valuta e, in caso lo ritenga necessario, si attiva avviando tutte le necessarie indagini, quali:

- la convocazione del responsabile della violazione (o presunta tale);
- il coinvolgimento delle funzioni interessate dalla segnalazione;
- l'accesso a qualunque fonte di informazione della Società, documento o dato ritenuto rilevante ai fini dell'inchiesta.

5.1.8 Altre informazioni

È fatto obbligo a tutta l'Organizzazione (Organi societari, Dirigenti, responsabili e dipendenti) di comunicare tempestivamente all'OdV le informazioni riguardanti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da ogni autorità giudiziaria, dai quali emerga lo svolgimento di indagini per illeciti ai sensi del D.Lgs.231/2001 in cui possa essere coinvolta l'azienda;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- i rapporti dei Responsabili delle unità operative dai quali emergano atti od omissioni contrari alle norme previste dal D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari ed alle eventuali sanzioni comminate nei confronti dei dipendenti, oppure dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici e sostanzialmente qualsiasi altro rapporto intrapreso con la Pubblica Amministrazione, che



non sia tra quelli rilevati come in essere al momento della predisposizione dell'analisi di rischio;

- la tipologia, il numero, i destinatari e le motivazioni a supporto di tutti gli atti di liberalità posti in essere;
- tutte le eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, concernenti possibili carenze o inadeguatezze dei luoghi o delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione della Società, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute e sicurezza sul lavoro .

Viene inoltre istituito un flusso di comunicazioni periodico nei confronti dell'OdV, da parte dei responsabili di struttura, per quelle informazioni, in riferimento all'attività della Società, che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento delle funzioni dell'Organismo, in particolare:

- l'elenco dei conti correnti aperti e chiusi
- l'elenco scostamenti tra importo pagato, Richiesta di Acquisto, ordine/contratto
- i contratti consulenze professionali
- l'elenco donazioni, sponsorizzazioni, borse di studio e comodati d'uso
- i verbali del Collegio Sindacale e/o della Società di Revisione
- la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del D.lgs. 81/08, nonché tutti i dati relativi ad eventuali infortuni sul lavoro occorsi
- le notizie relative ad ogni possibile violazione degli obblighi di identificazione e verifica dell'identità, di registrazione e di segnalazione delle operazioni sospette
- il bilancio annuale corredato della nota integrativa.

Tale elenco potrà essere integrato di volta in volta con richieste specifiche emesse dall'OdV nei confronti dei vari responsabili di struttura.



L'Organismo, dopo aver valutato le segnalazioni, pianifica le attività, anche di natura ispettiva, utilizzando le risorse necessarie.

Per le questioni connesse alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ed alla normativa antiriciclaggio, l'OdV potrà avvalersi delle risorse attivate dalla Società per la gestione dei relativi aspetti.

Reporting e gestione dei documenti

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza, l'OdV riporta direttamente all'Organo Amministrativo.

in sede di approvazione del bilancio l'OdV riferisce:

- mediante relazione scritta, circa lo stato di attuazione del Sistema, con particolare riferimento agli esiti dell'attività di vigilanza espletata durante l'anno ed agli interventi opportuni per l'implementazione del Sistema;
- mediante il piano annuale degli audit interni predisposto per l'anno successivo.

L'OdV potrà essere convocato in ogni momento dall'Organo amministrativo per riferire su particolari eventi o situazioni relative all'efficacia ed all'efficienza del Modello; potrà altresì in ogni momento chiedere di essere sentito qualora ritenga opportuno un esame o un intervento del suddetto organo circa l'adeguatezza del Modello.

6 Formazione ed informazione del personale

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo del Casinò garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti del personale. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali sia quelle già presenti in azienda che quelle da inserire. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione sia al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle c.d. attività sensibili, sia in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società.

In particolare, sono previsti livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione per la totalità dei dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti e dei



dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti mediante una formazione mirata e modulata in funzione del livello di rischio e della tipologia di funzioni svolte. .

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività dell'OdV in collaborazione con i responsabili delle Risorse Umane e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello, particolare attenzione verrà attribuita alla formazione dei dipendenti in posizione apicale.

Il Casinò, inoltre, consegna ai nuovi assunti un set informativo con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale set informativo contiene, oltre ai documenti di regola consegnati al neo-assunto, il Codice Etico e una presentazione esplicativa del modello con le indicazioni di dove poter consultare i contenuti. Il dipendente è tenuto a rilasciare al Casinò una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione del set informativo nonché la conoscenza degli elementi principali del modello e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

Al fine di verificare l'effettività e l'efficacia della formazione la Società provvede a registrare:

- il programma di formazione;
- il materiale didattico fornito;
- l'elenco dei partecipanti alla formazione;
- ove possibile i test di apprendimento/gradimento sulla formazione ricevuta compilati dal personale.

6.1.1 Informazione dei consulenti e partner

Relativamente ai consulenti ed ai partner, il Casinò garantisce che venga data adeguata informativa dei principi del modello mediante la consegna di materiale illustrativo. L'avvenuta informativa deve risultare da un documento firmato dal consulente/partner, attestante la presa conoscenza dell'esistenza del Modello, del Codice Etico e dei principi in esso contenuti e l'impegno a rispettarli.



7 Sistema sanzionatorio

La Casino de la Vallée S.p.A. condanna qualsiasi comportamento difforme alle previsioni del presente modello e del Codice Etico, anche qualora detto comportamento venga posto in essere nell'interesse od a vantaggio della Società.

Il sistema sanzionatorio del presente modello è finalizzato esclusivamente a rafforzarne l'efficacia ed il rispetto da parte del personale tutto.

Le misure sanzionatorie stabilite non sostituiscono eventuali ulteriori sanzioni di altra natura che possano derivare come conseguenza del medesimo fatto di reato (sanzione penale, amministrativa, civile).

I provvedimenti sanzionatori, disposti dal presente modello, vengono applicati dalla Direzione del personale su segnalazione esclusiva e motivata dell'OdV.

L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto deve essere costantemente monitorata dall'Organismo di Controllo.

7.1.1 Criteri generali di irrogazione della sanzione.

La tipologia e l'entità della sanzione da applicare, una volta accertata la violazione, è definita in base ai seguenti criteri:

- valutazione della condotta in base al dolo, colpa, negligenza o imperizia,
- rilevanza degli obblighi violati;
- livello di responsabilità del soggetto coinvolto in base a criteri gerarchici;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti.

Costituiscono infrazioni disciplinari per le quali potranno essere applicate le sanzioni previste nei successivi paragrafi i seguenti comportamenti:

- l'inadempimento dell'obbligo di vigilanza e controllo da parte dei soggetti che hanno tale responsabilità sui propri sottoposti;
 - la violazione, commissiva od omissiva, delle procedure previste e/o stabilite per l'attuazione del modello;
-



- la mancata collaborazione o reticenza del personale nel fornire le informazioni all'OdV;
- la violazione all'obbligo di comunicazione verso l'OdV, secondo quanto stabilito dal presente modello sui flussi comunicativi;
- la redazione, nonché l'agevolazione alla redazione, di documentazione incompleta e non veritiera;
- l'omessa redazione della documentazione prevista dal presente modello o dalle procedure previste per l'attuazione dello stesso;
- la violazione o l'elusione del sistema di controllo previsto da modello.

7.1.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

Con riguardo ai lavoratori dipendenti, il Decreto prevede che il sistema disciplinare deve rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall'art. 7 della legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dalla contrattazione collettiva di settore e aziendale, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse saranno adottate ed applicate nel rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali ed aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

Fermo restando il principio di collegamento tra i provvedimenti disciplinari irrogabili e le fattispecie in relazioni alle quali le stesse possono essere assunti, nell'irrogazione della sanzione disciplinare deve necessariamente essere rispettato il principio della proporzionalità tra infrazione e sanzione.

La violazione delle disposizione del modello potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge e nel rispetto in particolare degli artt. 2104, 2106, 2118 e 2119 del Codice Civile, dell' art.7 della legge n.300/1970.

Le sanzioni individuate sono:

- il rimprovero verbale per le violazioni di lieve entità;
- il rimprovero scritto, per le reiterate violazioni di lieve entità;



- la sospensione dal servizio, per violazioni di grave entità che aumenti il grado di esposizione al rischio di commissione reato;
- il licenziamento per inadempimento degli obblighi contrattuali, per le violazioni alle prescrizioni del modello dirette in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto.

7.1.3 Sanzioni per i dirigenti

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, dei principi generali del Modello, delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e delle procedure aziendali, la Società provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione delle violazioni commesse, anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro tra azienda e lavoratore con qualifica di dirigente.

Le sanzioni individuate sono:

- il rimprovero scritto, per le violazioni di lieve entità;
- la risoluzione del rapporto, per le violazioni di grave entità rispetto alle disposizioni del modello.

7.1.4 Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazione della normativa vigente, del Modello o del Codice Etico da parte degli Organi Amministrativi della Società, l'OdV informerà, in mancanza di altro Organo cui riferire per ragioni di opportunità, un rappresentante della Regione.

Le sanzioni individuate sono:

- il richiamo formale scritto, per le violazioni non gravi;
- la sanzione disciplinare pecuniaria e revoca totale o parziale delle procure, per le gravi violazioni;
- la revoca dell'incarico, per le violazioni gravi e tali da ledere la fiducia della Società nei suoi confronti. La revoca è deliberata dall'Assemblea.



7.1.5 Misure nei confronti delle Società di Service e degli altri soggetti terzi

Ogni violazione della normativa vigente, del Modello o del Codice Etico da parte delle Società di Service e altri soggetti con cui la Società entri in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, sulla base delle disposizioni di legge applicabili, di atti di recesso per giusta causa, con ogni eventuale conseguenza anche sotto il profilo risarcitorio..

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nei caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

7.1.6 Misure nei confronti dei consulenti e dei partner

Consulenti e partner restano esclusi dai procedimenti e provvedimenti disciplinari sopra descritti sulla base delle normative vigenti relative ai lavoratori subordinati.

In ogni caso, qualora si riscontrassero condotte contrastanti con le disposizioni del presente Modello poste in essere da detti soggetti gli stessi saranno destinatari di censure scritte e/o, nei casi di maggiore gravità (commisurabile sulla base di elementi, quali, a titolo esemplificativo, l'intenzionalità, precedenti violazioni del Modello da parte della stessa persona, livello di rappresentanza dell'Organizzazione, ecc.) e sulla base delle disposizioni di legge applicabili, di atti di recesso per giusta causa, con ogni eventuale conseguenza anche sotto il profilo risarcitorio.

Tali azioni sono motivate dal fatto che la Società ha interesse ad estendere quanto più possibile la cultura della legalità d'impresa anche rispetto a coloro che abbiano contatti, pur occasionali, con la struttura; pertanto si inseriscono nella contrattualistica apposite clausole nelle quali si chiede a tali soggetti l'adesione formale al rispetto di tutte le procedure comportamentali esistenti nell'azienda.